



---

## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

In GU il Decreto Mille proroghe convertito in legge con modificazioni  
In GU le modifiche al Decreto Rilancio e al Decreto Sostegni-Ter  
Tutela dell'ambiente e modifiche alla Carta Costituzionale

## **GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'**

Risarcimento Inail escluso per il danno biologico temporaneo e il danno morale  
Riduzione della durata della società e recesso del socio  
L'accettazione tacita del pagamento tardivo del premio assicurativo non evita la sospensione della polizza  
Cessione d'azienda: deroga alla cessione ex lege dei contratti che non abbiano carattere personale

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Il Tribunale deve confermare le misure protettive nella procedura di composizione negoziata della crisi

## ***In GU il Decreto Mille Proroghe convertito in legge con modificazioni***

*Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Decreto Mille Proroghe) convertito, con modificazioni, con Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che aveva previsto la proroga al 31 luglio 2022 delle disposizioni emergenziali emanate a causa della pandemia in merito allo svolgimento delle assemblee, originariamente stabilite dal Decreto Cura Italia (art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'art. 3, comma 1 del Decreto Mille Proroghe sulla proroga delle disposizioni emergenziali sullo svolgimento delle assemblee al 31 luglio 2022 non ha subito modifiche in sede di conversione, pertanto, fino a tale data, sarà possibile lo svolgimento “a porte chiuse” delle assemblee ordinarie e straordinarie, prevedendo, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso agli strumenti che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto evitando la presenza fisica dei soci in un unico luogo.

[torna su](#)

## ***In GU le modifiche al Decreto Rilancio e al Decreto Sostegni-Ter***

*Decreto-Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio il Decreto-Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Tra le principali novità introdotte si segnala l'abrogazione dell'art. 28 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (Decreto Sostegni-ter) e le seguenti modifiche apportate all'articolo 121 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio):

- i. la possibilità di effettuare, oltre alla prima cessione “libera”, due ulteriori cessioni del credito di imposta ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione;
- ii. il divieto di cessione parziale dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate;
- iii. la previsione di pene severe, comprensive di pene detentive, per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti.

Inoltre, il D.L. n. 13/2022 interviene su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine estendere la punibilità delle condotte fraudolente poste in essere in relazione alle misure di sostegno concesse dallo Stato e dall'Unione europea per favorire la ripresa economica.

In particolare, l'art. 2, in tema di “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche”, modifica il delitto di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316-bis c.p., ora rubricato “*malversazione di erogazioni pubbliche*”, il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., tutti richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

[torna su](#)

## ***Tutela dell'ambiente e modifiche alla Carta Costituzionale***

*Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022*

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, la Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

In particolare, all'articolo 9 della Costituzione viene previsto che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

All'articolo 41 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata, viene previsto che quest'ultima non potrà essere esercitata qualora costituisca un danno alla salute o all'ambiente e dovrà essere indirizzata anche a fini ambientali. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 9 marzo 2022.

[torna su](#)

## ***Risarcimento Inail escluso per il danno biologico temporaneo e il danno morale***

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 6503 del 28 febbraio 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che il danno biologico coperto dall'INAIL si riferisce esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, quella, cioè, che si protrae per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e che decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. INAIL). Ad avviso della Suprema Corte esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il “danno biologico temporaneo” che il c.d. “danno morale”.

[torna su](#)

## ***Riduzione della durata della società e recesso del socio***

*Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza n. 6280 del 24 febbraio 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che la deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall'articolo 2437 c.c., comma 1, lettera e), perché tale effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto.

Nel caso in questione, veniva infatti messa in discussione l'applicabilità dell'articolo 2437 c.c., esclusa dalla Suprema Corte perché la fattispecie non era sussumibile nelle ipotesi contemplate: infatti, il recesso non era stato esercitato in ragione della proroga della durata della società, né perché la società aveva una durata a tempo indeterminato, essendo stata, anzi, ridotta la durata della società in questione.

[torna su](#)

## ***L'accettazione tacita del pagamento tardivo del premio assicurativo non evita la sospensione della polizza***

*Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – Sentenza n. 4357, del 10 febbraio 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l'accettazione tacita e senza riserve, da parte dell'assicuratore, del pagamento tardivo di una polizza, non comporta alcuna rinuncia ad avvalersi della sospensione della copertura assicurativa prevista dall'art. 1901 comma 2 c.c., in base al quale, qualora alle scadenze convenute il contraente non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo pagato in ritardo il premio assicurativo, domandava la corresponsione dell'indennizzo previsto in polizza per il furto dell'auto, avvenuto durante la sospensione della polizza, sostenendo che l'assicuratore avesse accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio e, quindi, avesse implicitamente rinunciato alla sospensione della copertura assicurativa.

Su questo aspetto, la sentenza in commento dà atto dell'esistenza di due differenti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento l'accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto in quanto il rifiuto della garanzia assicurativa sarebbe contrario a buona fede.

Tuttavia la Suprema Corte aderisce all'orientamento più rigoroso in base al quale la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo deve essere chiara ed inequivoca e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio.

Pertanto, la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio.

[torna su](#)

### *Cessione d'azienda: deroga alla cessione ex lege dei contratti che non abbiano carattere personale*

*Corte di Cassazione - I Sezione Civile – Ordinanza n. 192 del 5 gennaio 2022*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ritenuto che - premessa la regola per cui in caso di cessione di azienda si verifica il trasferimento ex lege di tutti i contratti che non abbiano carattere personale salvo diversa pattuizione delle parti conformemente a quanto previsto dall'art. 2558 cod. civ. - tale diverso accordo è ravvisabile in ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, allorché, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, nel rispetto degli artt. 1362 ss. cod. civ., risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale nella consistenza risultante nel disciplinare della procedura di cessione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con esclusione quindi dei contratti conclusi successivamente alla redazione e relativa approvazione del predetto disciplinare.

[torna su](#)

### *Il Tribunale deve confermare le misure protettive nella procedura di composizione negoziata della crisi*

*Tribunale di Padova – I Sezione Civile – Ordinanza del 25 febbraio 2022*

Il Tribunale di Padova, con l'ordinanza in commento, ha stabilito che, nell'ambito della procedura negoziata di composizione della crisi di impresa di cui al D.L. 118/2021, qualora le misure protettive vengano richieste dall'imprenditore in crisi in forma generale ed estesa, ritenuta l'assenza di controindicazioni da parte dell'esperto incaricato, esse vanno confermate dal Tribunale (erga omnes), poiché altrimenti la negoziazione sarebbe inevitabilmente pregiudicata, se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell'impresa.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva depositato, tramite la apposita piattaforma telematica, l'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi ex art. 5. D.L. 118/2021, instando altresì per l'applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art. 6 D.L. 118/2021 ed in particolare chiedendo l'inibizione dell'avvio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sul patrimonio dell'odierno istante da parte di tutti i suoi creditori.

Nello specifico, la ricorrente chiedeva la conferma ai sensi dell'art. 7 D.L. 118/2021 delle misure protettive del patrimonio ex art. 6 D.L. 118/2021 e quindi della misura per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva, e tutti gli altri eventuali ulteriori creditori, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, per la durata di 120 giorni prorogabili.

Con l'ordinanza in commento il giudice di merito, in applicazione di tali principi, ha confermato tutte le misure protettive richieste, confermando l'operatività dell'effetto ex lege dell'art. 6, comma 5 del D.L. 118/2021 in forza del quale tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

[torna su](#)

#### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)